

DAVICO BONINO
FERRERO
VERCELLI

AVVOCATI ASSOCIATI

IL RUOLO DELLA FIGURA PROFESSIONALE DELL'INGEGNERE NEL PROCESSO PENALE

Convegno multidisciplinare del 18 luglio 2024

*Ordine degli Avvocati di Torino
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino*

Avv. Alberto Vercelli, Foro di Torino

Cass. pen., Sez. III, 24 aprile 2008, n. 22268

<<L'accertamento effettuato in sede di consulenza tecnica non garantita disposta dal P.M. ai sensi dell'art. 359 cod. proc. pen. può essere utilizzato solo per le determinazioni che l'organo dell'accusa assume nella fase delle indagini preliminari; lo stesso, quindi, non può, di regola, assumere valore probatorio al dibattimento, salve restando le ipotesi di consenso delle parti in tal senso, di sopravvenuta impossibilità di ripetizione dell'accertamento e di escussione in dibattimento del consulente nella piena dialettica del contradditorio e dell'esame incrociato>>.

Cass. pen., Sez. V, 20 luglio 2016, n. 36993

<<In tema di istruzione dibattimentale, quando sia necessario svolgere indagini ovvero acquisire dati e valutazioni che richiedono specifiche competenze, il giudice può ritenere superflua la perizia quando ritenga di poter giungere alle medesime conclusioni di certezza sulla base di altre e diverse prove. Non gli è invece, consentito rinunciare all'apporto del perito, per avvalersi direttamente di proprie, personali e specifiche competenze scientifiche, tecniche o artistiche, in quanto in tal caso la parte non potrebbe intervenire a mezzo dei suoi consulenti tecnici ed incidere sull'iter di acquisizione della prova, né esaminare, prima della decisione, la prova a lui eventualmente sfavorevole>>.

Cass. pen., Sez. VI, 1° dicembre 2004, n. 9048

<<L'articolo 366 del c.p. laddove sanziona la condotta di chi rifiuta di adempiere una delle funzioni giudiziarie ivi previste (nella specie, trattavasi di un medico nominato consulente tecnico d'ufficio in un procedimento civile) si applica a coloro che, ancora prima di assumerle in concreto, cerchino di sottrarvisi indebitamente. Per converso, dopo l'assunzione delle funzioni, il soggetto chiamato a esercitarle assume la qualità di pubblico ufficiale e soggiace, per eventuali condotte antidoverose poste in essere, allo stesso regime giuridico-penale, dettato da altre norme, cui sono sottoposti i pubblici ufficiali permanenti. Da ciò, in particolare, conseguono effetti con riferimento ai rapporti tra la disposizione di cui all'articolo 366 e quelle previste dall'articolo 328 del c.p., che sanziona il rifiuto e l'omissione di atti d'ufficio. La prima, infatti, si applica a colui che, prima di avere assunto la funzione giudiziaria di cui gli è richiesto l'esercizio, dolosamente rifiuti di adempierla: il rifiuto, in altri termini, concerne il momento iniziale di assunzione dell'incarico o delle funzioni. La seconda, riguarda, invece, la condotta di chi, dopo avere già assunto l'incarico, rivestendo per l'effetto la qualità soggettiva di pubblico ufficiale, rifiuti od ometta di adempiere le singole attività in cui la funzione si concreta: il rifiuto o l'omissione, in altri termini, concernono la fase operativa dell'incarico o delle funzioni >>.

Art. 366 c.p.

«Rifiuto di uffici legalmente dovuti»

- 1. Chiunque, nominato dall'Autorità giudiziaria perito, interprete, ovvero custode di cose sottoposte a sequestro dal giudice penale, ottiene con mezzi fraudolenti l'esenzione dall'obbligo di comparire o di prestare il suo ufficio, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da € 30 ad € 516.**
- 2. Le stesse pene si applicano a chi, chiamato dinanzi all'Autorità giudiziaria per adempiere ad alcuna delle predette funzioni, rifiuta di dare le proprie generalità, ovvero di prestare il giuramento richiesto, ovvero di assumere o di adempiere le funzioni medesime.**
- 3. Le disposizioni precedenti si applicano alla persona chiamata a deporre come testimonio dinanzi all'Autorità giudiziaria e ad ogni altra persona chiamata ad esercitare una funzione giudiziaria.**
- 4. Se il colpevole è un perito o un interprete, la condanna importa l'interdizione dalla professione o dall'arte.**

Cass. pen., Sez. VI, 28 marzo 1995, n. 4668

<<Per la sussistenza dei delitti di patrocinio o di consulenza infedele (art. 380 c.p.) e le altre infedeltà del patrocinatore o del consulente tecnico (art. 381 c.p.), è strutturalmente necessaria la instaurazione di un procedimento dinanzi all'autorità giudiziaria, quale elemento constitutivo del reato, cosicché ritenere compresa nella previsione legislativa anche "le attività prodromiche" alle cause poi instaurate tra le parti integra una violazione del principio di tipicità del precetto penale>>.

5 bis

Cass. pen., Sez. VI, 9 settembre 2016, n. 42962

<<In ordine al reato ex art. 366 c.p., si rileva come il rifiuto opposto dal consulente può essere giustificato ove attenga a questioni riguardanti le modalità di conferimento e di espletamento dell'incarico, in maniera corrispondente al grado di specializzazione tecnica del consulente stesso od al livello tecnologico degli strumenti e/o dei materiali da impiegare, non potendo escludersi l'eventualità che un contrasto, limitato agli aspetti eminentemente tecnici dell'incarico, tra conferente ed incaricato possa dar luogo in determinate circostanze a divergenze inconciliabili che finiscono per rifluire sull'accettazione stessa del mandato>>.

Art. 380 c.p.
«Patrocinio o consulenza infedele»

1. Il patrocinatore o il consulente tecnico, che, rendendosi infedele ai suoi doveri professionali, arreca nocimento agli interessi della parte da lui difesa, assistita o rappresentata dinanzi all' Autorità giudiziaria o alla Corte penale internazionale, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa non inferiore a lire cinquemila.
2. La pena è aumentata:
 - 1) se il colpevole ha commesso il fatto, colludendo con la parte avversaria;
 - 2) se il fatto è stato commesso a danno di un imputato.
1. Si applicano la reclusione da tre a dieci anni e la multa non inferiore a lire diecimila, se il fatto è commesso a danno di persona imputata di un delitto per il quale la legge commina la pena di morte o l'ergastolo ovvero la reclusione superiore a cinque anni.

Art. 381 c.p.

«Altre infedeltà del patrocinatore o del consulente »

1. Il patrocinatore o il consulente tecnico, che, in un procedimento dinanzi all'Autorità giudiziaria, presta contemporaneamente, anche per interposta persona, il suo patrocinio o la sua consulenza a favore di parti contrarie, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a lire mille.
2. La pena è della reclusione fino a un anno e della multa da lire cinquecento a cinquemila, se il patrocinatore o il consulente, dopo aver difeso, assistito o rappresentato una parte, assume, senza il consenso di questa, nello stesso procedimento, il patrocinio o la consulenza della parte avversaria.

Cass. pen., Sez. VI, 14 febbraio 2012, n. 6903

<<La condotta consistente nell'avere, il geometra nominato in qualità di consulente tecnico di ufficio in una causa civile, dopo aver accettato l'incarico e percepito all'uopo una determinata somma di denaro, omesso di depositare la relazione di consulenza nel termine concesso, così come in epoca successiva, senza giustificare il mancato adempimento dell'incarico, integra il reato omissivo di cui all'art. 328, comma primo, c.p. e non anche la fattispecie incriminatrice di cui all'art. 366 c.p., la quale impone di considerare sanzionati i soli comportamenti prodromici alle assunzioni di funzioni pro tempore demandate dall'A.G. e non anche quelli attinenti alla fase di esecuzione dell'incarico>>.

Art. 328 c.p.
«Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione»

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni. Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a lire due milioni. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorrere dalla ricezione della richiesta stessa

Cass. pen., Sez. V, 13 gennaio 2020, n. 18521

<<Il consulente tecnico del pubblico ministero, sia per l'investitura ricevuta dal magistrato, sia per lo svolgimento di un incarico ausiliario all'esercizio della funzione giurisdizionale, assume la qualifica di pubblico ufficiale, con la conseguenza che per gli elaborati da lui redatti trova applicazione la previsione di cui all'art. 479, primo comma, cod. pen., dovendosi, invece, escludere la configurabilità del delitto di falsa perizia (art. 373 cod. pen.) dal momento che il predetto consulente non è equiparabile, nell'attuale sistema processuale, al perito nominato dal giudice>>.

Cass. pen., Sez. VI, 13 dicembre 2012, n. 13068

<<Non è nulla la perizia qualora sia stata omessa a favore dei consulenti di parte non presenti alle operazioni peritali la comunicazione del prosieguo di queste ultime in altra data, atteso che detta comunicazione, ancorché senza formalità, è obbligatoria ex art. 229, comma secondo, cod. proc. pen. soltanto in favore delle parti presenti all'inizio delle predette operazioni>>.

Cass. pen., Sez. V, 15 febbraio 2013, n. 25403

<<In tema di perizia, il diritto dei difensori e dei consulenti tecnici di parte di ricevere notizia del giorno, ora e luogo fissati per le operazioni peritali affinché possano assistervi è soddisfatto con la notizia relativa all'inizio delle operazioni; non è, pertanto, configurabile alcuna nullità nel caso in cui, dopo il suddetto avviso, venga omessa una ulteriore comunicazione circa il giorno e l'ora di prosecuzione delle operazioni fuori dell'ufficio, gravando sui difensori l'onere di procurarsi le necessarie informazioni>>.

Cass. pen., Sez. V, 14 aprile 2015, n. 28698

<<Il consulente tecnico può prendere visione, nell'espletamento della sua attività, di tutti gli atti astrattamente acquisibili al fascicolo per il dibattimento, anche in un momento successivo al conferimento dell'incarico (Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di merito ha ritenuto utilizzabile la consulenza tecnica disposta dal P.M., ancorché il consulente avesse consultato documenti non presenti nel fascicolo delle indagini preliminari)>>.

Cass. pen., Sez. III, 1° dicembre 2021, n. 8557

<<E' legittima l'acquisizione dei documenti allegati dal perito o dal consulente tecnico alle relazioni rispettivamente predisposte, dei quali, anche se non autonomamente prodotti, è consentita l'utilizzazione, conservando in ogni caso gli stessi la natura di prova documentale (Fattispecie di manoscritto rinvenuto nel corso di una perquisizione domiciliare, allegato alla relazione di consulenza tecnica del pubblico ministero e con essa prodotto dopo l'esame del consulente)>>.

Cass. pen., Sez. III, 15 giugno 2011, n. 29909

<<Ai sensi dell'art. 228, comma 3, c.p.p., qualora, ai fini dello svolgimento dell'incarico, il perito richieda notizie all'imputato, alla persona offesa o ad altre persone, gli elementi in tal modo acquisiti possono essere utilizzati solo ai fini dell'accertamento peritale e non per la ricostruzione del fatto. Tale prescrizione riguarda anche i consulenti tecnici, sicché le dichiarazioni rese a questi ultimi possono legittimamente confluire nel giudizio tecnico da essi formulato, ma non possono essere valutate autonomamente dal giudice, né essere utilizzate dalle parti per eventuali contestazioni>>.

Cass. pen., Sez. III, 20 febbraio 2007, n. 12421

<<La perizia non è nulla nell'ipotesi che nel corso delle operazioni il perito non abbia provveduto a verbalizzare i colloqui avuti con le parti offese o con altre persone, posto che nessun obbligo in tal senso è preveduto dalla legge e che la garanzia di correttezza delle operazioni è fornita dalla possibilità per il consulente tecnico della parte di assistere alle stesse>>.

NB: possono assumere invece rilevanza, in termini di sanzione penale, eventuali falsità od omissioni.

Cass. pen., Sez. I, 17 marzo 2023, n. 39832

<<In tema di prova scientifica, il diritto al contraddittorio deve essere tutelato in tutte le fasi che ne caratterizzano la formazione, con la conseguenza che i tecnici di parte: a) devono avere la possibilità di presenziare al conferimento dell'incarico e alla formulazione del quesito; b) devono essere posti in condizione di partecipare alle operazioni tecniche; c) ove la parte lo richieda, devono essere esaminati in contraddittorio nel dibattimento (o nell'incidente probatorio), senza che a tal fine sia necessario che la partecipazione dei medesimi allo svolgimento delle operazioni peritali sia stata "reattiva", in quanto caratterizzata dalla proposizione di specifiche critiche avverso il metodo utilizzato dal tecnico d'ufficio>>.

Cass. pen., Sez. VI, 14 febbraio 2012, n. 6903

<<È legittimo il provvedimento, emesso ai sensi dell'art. 233, comma 1 bis, cod. proc. pen., con cui il giudice o, prima dell'esercizio dell'azione penale, il pubblico ministero respingano la richiesta del difensore di una parte privata di autorizzare il proprio consulente tecnico ad esaminare le cose sequestrate nel luogo in cui esse si trovano, qualora detta richiesta sia priva di una specifica argomentazione a sostegno, ovvero sia generica, immotivata, inutile, tardiva, dilatoria o altrimenti infondata>>.

Cass. pen., Sez. III, 16 settembre 2015, n. 25431

<<In merito all'individuazione dei soggetti abilitati allo svolgimento delle investigazioni difensive, nell'ambito di un sistema processuale di tipo accusatorio, a norma dell'art. 391 bis c.p.p. devono ritenersi abilitati, in linea generale, il difensore, il sostituto di questi, gli investigatori privati ove autorizzati ai sensi dell'art. 22 delle disp. att. c.p.p. ed i consulenti tecnici. Tuttavia ai soli difensori, in quanto titolari del relativo incarico professionale, ed ai loro sostituti, è riservato il potere di chiedere alle persone informate sui fatti dichiarazioni scritte, ovvero documentare, secondo le modalità fissate dall'art. 391 ter c.p.p., le informazioni da costoro rese>>.

Cass. pen., Sez. I, 28 ottobre 2022, n. 48957

<<Il detenuto in stato di custodia cautelare può essere autorizzato, anche fuori dai casi di perizia, ai colloqui con il consulente tecnico di parte incaricato di svolgere accertamenti sulla sua persona (In motivazione, la Corte ha precisato che il provvedimento di diniego o di differimento del colloquio deve essere rigorosamente motivato e fondato su ragioni attinenti allo svolgimento delle indagini, alla sicurezza dell'esame, alla garanzia della sua reiterabilità o al rispetto della persona, non essendo possibile un sindacato sulle ragioni dell'effettiva necessità della consulenza extraperitale)>>.

Cass. pen., Sez. I, 23 giugno 2005, n. 32925

<<In tema di perizia o di accertamento tecnico irripetibile, il perito o il consulente tecnico, una volta autorizzato ad avvalersi di un istituto privato per eseguire analisi di laboratorio, non è obbligato a recarsi personalmente presso il laboratorio ed eseguire personalmente le analisi ben potendo farle eseguire dal responsabile, salvo poi effettuare personalmente gli apprezzamenti e le valutazioni richieste dall'incarico >>.

Art. 373 c.p.
Falsa perizia o interpretazione

1. Il perito o l'interprete, che, nominato dall'Autorità giudiziaria, dà parere o interpretazioni mendaci, o afferma fatti non conformi al vero, soggiace alle pene stabilite nell'articolo precedente.
2. La condanna importa, oltre l'interdizione dai pubblici uffici, l'interdizione dalla professione o dall'arte.

Art. 378 c.p.
Favoreggiamento personale

1. Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce la pena di morte o l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, comprese quelle svolte da organi della Corte penale internazionale, o a sottrarsi alle ricerche effettuate dai medesimi soggetti, è punito con la reclusione fino a quattro anni.

...

Cass. pen., Sez. Un., 31 marzo 2016, n. 22474

<<Sussiste il delitto di false comunicazioni sociali, con riguardo alla esposizione o alla omissione di fatti oggetto di "valutazione", se, in presenza di criteri di valutazione normativamente fissati o di criteri tecnici generalmente accettati, l'agente da tali criteri si discosti consapevolmente e **senza darne adeguata informazione giustificativa**, in modo concretamente idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni>>.

Cass. pen., Sez. V, sent. 13 gennaio 2020, n. 18521

<<È configurabile il delitto di falso ideologico nella valutazione tecnica del consulente del pubblico ministero, formulata in un contesto implicante l'accettazione di parametri **normativamente predeterminati o tecnicamente indiscussi**, qualora il giudizio **contraddica** tali parametri ovvero **si fondi su premesse contenenti false attestazioni**; il giudice ha, però, l'onere di rendere adeguata motivazione in ordine ai criteri utilizzati per ritenere che, alla luce delle specifiche emergenze fattuali, il soggetto chiamato ad esprimere una valutazione, pur connotata da un margine elastico di discrezionalità, abbia formulato **consapevolmente una valutazione falsa**. (Fattispecie in cui il giudizio tecnico - valutativo del consulente che aveva escluso la compatibilità delle polveri emesse da un impianto di sinterizzazione dell'acciaio con i campioni d'aria e le sostanze rinvenute nei reperti alimentari è stato ritenuto falso in quanto contraddetto dalla rilevata presenza di "congeneri" in porzioni scientificamente riconosciute come caratterizzanti il suddetto processo di lavorazione)>>.

Cass. pen., Sez. III, 11 giugno 2015, n. 38307

<<Pronunciandosi su una vicenda in cui il GUP aveva proscioltto un professionista, nominato c.t.u. in una controversia civilistica afferente danni arrecati ad un immobile in ragione della edificazione di altro edificio confinante, cui era stato addebitato di aver redatto una falsa perizia, la Cassazione, - nel respingere la tesi del PM e della parte civile secondo cui il giudice non avrebbe considerato che dalla consulenza disposta in sede di indagini emergeva la falsità di dati storici e naturalistici destinati a sfalsare i successivi giudizi di tipo valutativo e tecnico esposti nella falsa consulenza, in alcuni momenti peraltro fondati su parametri di giudizio palesemente errati sul piano della scienza ingegneristica – ha affermato il principio secondo cui il perito nominato dal giudice in sede penale, o il consulente tecnico d'ufficio in sede civile, devono necessariamente apportare il loro contributo originale di osservazioni e di giudizi sull'oggetto della prova, con il rischio, immanente, che, nel pesare la loro condotta, si finisca col confondere facilmente l'involontario errore della mente, oppure la "cattiva qualità della prestazione professionale", con la dolosa alterazione del vero; ne consegue che, ogniqualvolta venga in rilievo l'opinabilità dei temi in gioco dal punto di vista tecnico, la stessa finisce per divenire incompatibile con i presupposti sia oggettivi che soggettivi del reato>>.

Cass. civ., Sez. III, ord. 13 febbraio 2024, n. 3917

<<In materia di responsabilità del consulente tecnico incaricato dal Pubblico Ministero, la sua valutazione deve essere effettuata sulla base della esatta individuazione dell'ambito oggettivo dell'incarico affidato, onde stabilire se tale incarico sia stato svolto in modo corretto e completo e ciò a prescindere dalle questioni di rito processuale penale, rispetto alle quali il consulente, di fronte ad uno specifico incarico conferito dall'autorità giudiziaria, resta di regola estraneo, non avendo certamente titolo per sindacare l'estensione e la regolarità del proprio mandato e potendo, al più, chiedere chiarimenti al Pubblico Ministero in caso di dubbi sulla esatta individuazione dei limiti di detto mandato. Individuato, dunque, l'ambito oggettivo dell'incarico peritale, il giudice deve valutare se – sul piano scientifico e della diligenza dovuta nell'adempimento della prestazione – l'incarico è stato svolto in modo diligente nonché, in caso di negligenze, se l'esatto svolgimento degli esami avrebbe, con sufficiente grado di probabilità, determinato un risultato differente ed impedito l'evento dannoso, cioè la necessità di ripetere tali indagini>>.

Cass. pen., Sez. I, 10 gennaio 2018, n. 40705

<<La regola stabilita dall'art. 149 disp. att. c.p.p., per la quale il teste, prima del suo esame, deve essere posto in condizione di non assistere all'attività istruttoria dibattimentale, si applica anche nei confronti del consulente tecnico, in quanto la sua natura processuale è del tutto assimilabile a quella del testimone (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto legittima la conferma, da parte della Corte territoriale, dell'ordinanza con cui il Tribunale aveva respinto l'istanza del difensore dell'imputato volta ad ottenere che il proprio consulente tecnico potesse essere presente all'assunzione dei testimoni prima di rendere il proprio esame)>>.

Cass. pen., Sez. V, 27 marzo 2019, n. 25092

<<Il consulente tecnico, nell'espletamento della propria attività, può prendere visione di tutti gli atti acquisibili al fascicolo del dibattimento, anche formatisi successivamente al conferimento dell'incarico, non contrastando detta facoltà con la regola dell' «isolamento» della persona citata quale testimone, sancita dall'art. 149 disp. att. cod. proc. pen. (Fattispecie relativa ad un procedimento per colpa medica, nel quale il giudice del dibattimento aveva sospeso l'esame dei consulenti medico-legali del pubblico ministero per consentire loro di prendere visione dei verbali di dichiarazioni testimoniali rese in precedenza dai familiari della vittima, dai quali gli esperti avevano ritratto elementi sintomatologici, rivelatisi dirimenti per la rivalutazione tecnica delle conclusioni precedentemente rassegnate>>.